

TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito

02.2024

APRILE / GIUGNO 2024



MASSIME

Sent. 249/2024

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza della stessa, è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile nella...

[LEGGI A PAG. 16](#)

Carta docenti ai precari

Si sono espressi in merito all'attribuzione della carta docenti ai lavoratori precari la CGUE, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, riconoscendo ai professori con contratto a tempo determinato il diritto ad usufruire del bonus cd. "Carta docenti".

[LEGGI A PAG. 20](#)



TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito



2.2024 — aprile/giugno 2024

Indice

Prefazione

Prefazione 7

I. Giurisprudenza di Rieti

Diritti reali 9

Contratti e obbligazioni 12

Stato e diritti della persona 16

Lavoro e Previdenza 17

Altri istituti e leggi speciali 24

II. Giurisprudenza di legittimità

Rassegna giurisprudenza Cassazione 29

Creazione dei contenuti e delle massime: Dott.ssa Foti Cuzzola Anna, Dott. Ottaviani

Nicola e Dott.ssa Tomarchio Grazia (*Funzionari addetti all'ufficio per il Processo*)

Progettazione grafica: Arbanas Alin (*Operatore Data Entry*)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

I. Giurisprudenza di Rieti

Giurisprudenza del Tribunale di Rieti nel periodo Aprile – Giugno 2024

1. DIRITTI REALI

Sent. 315/2024 del 27/05/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

RITUALITÀ – CONNESSIONE DI CAUSE – CONNESSIONE QUALIFICATA

Differenza tra actio commodati e azione di rivendicazione – Principio della ragione più liquida

Il principio della ragione più liquida, ormai affermato nel diritto vivente, suggerisce un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico sistematica, e consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c. - a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, gradatamente, prima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa; analogamente do-

vrebbero esaminarsi, in caso di proposizione di più domande, prima quelle proposte in via principale, poi quelle in via subordinata (Nel caso di specie, l'attrice ha proposto l'actio commodati in via principale e l'azione di rivendicazione della proprietà in via subordinata e, non ricorrendo tra queste alcuna delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31 e ss. c.p.c., che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., avrebbe giustificato l'attrazione di entrambe le domande al rito ordinario cui l'attrice aveva inteso assoggettare la controversia, le due citate domande non sono state separate dal momento che, pur avendo diverse causae

petendi, hanno il tratto comune dell'effetto recuperatorio, nel senso che l'actio commodati è un'azione restitutoria nei confronti di chi aveva un titolo per detenere il bene che poi è venuto meno, mentre l'azione di rivendicazione è anch'essa un'azione di restituzione, ma fondata sull'affermazione della proprietà del bene nei confronti di chi illegittimamente lo possiede. Questo ha comportato che l'es-

me dell'azione personale di restituzione sia stato assorbito dall'esame della domanda di rivendicazione e che il processo sia stato integralmente definito senza che si sia reso necessario separare le domande e vagliare in altro processo la fondatezza dell'azione personale di restituzione, a nulla rilevando il fatto che la domanda di rivendicazione sia stata formulata in via subordinata).

Sent. 315/2024 del 27/05/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ' - RIVENDICAZIONE - PROVA

Probatio diabolica - Attenuazione dell'onere della prova - Condizioni

Il noto onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su chi agisce in rivendicazione, consistente nella prova della titolarità del diritto di proprietà, che viene raggiunta quando si dimostra di aver acquistato il bene da chi, essendo a sua volta proprietario, poteva trasferire il diritto dominicale, trova un'attenuazione allorquando le parti, che si contendono il diritto di proprietà, allegano o non contestano un comune dante causa, oppure quando la parte, che oppone l'usucapione, allega o non contesta che il possesso utile a tale acquisto è iniziato allorquando il proprietario del bene

era lo stesso soggetto che la controparte afferma e comprova essere il proprio dante causa. In tali casi, la prova che il rivendicante è tenuto a fornire può consistere nella catena degli atti traslativi fino ad arrivare a tale dante causa, qui arrestandosi. (Nel caso di specie la domanda di rivendicazione della proprietà dell'unità immobiliare formulata dall'attrice risultava fondata, e così sarebbe risultata anche nell'ipotesi in cui il dante causa non fosse stato l'acquirente a titolo originario, avendo la stessa documentato tutti gli atti traslativi del bene, a ritroso, fino a quello per mezzo del

quale il proprio dante causa era divenuto proprietario del bene, dal momento che il convenuto, nell'opporre l'usucapione, ha allegato di aver iniziato a possedere il bene a partire

dall'anno in cui il proprietario formale risultava essere, senza che vi sia stata contestazione, il dante causa dell'attrice).

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

Ord. 593/2024 del 10/06/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Utilizzatore non qualificato - Legittimazione a proporre azione di spoglio - Sussistenza - Limiti

La tutela possessoria è assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della "ragion fattasi" e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio, violento o clandestino, ovvero di molestia è garantito, in presenza dell'allegazione delle condizioni richieste per l'esercizio delle singole azioni, a prescindere dall'esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi, o che, in un qualunque modo, lo giustifichi.

Purtuttavia la salvaguardia della mera relazione di fatto di un soggetto con una cosa presuppone il durevole, volontario e consapevole svolgimento, da parte dell'attore, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo

del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale. (Nel caso di specie il ricorso veniva rigettato non avendo il ricorrente fornito prova di una relazione con la res qualificabile come possesso tutelabile, essendo riuscito a dimostrare soltanto un utilizzo del fondo in questione, direttamente o per il tramite degli affittuari dei propri terreni, in modo saltuario, occasionale e clandestino).

Riferimenti normativi: art. 1168 c.c.

2. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Sent. 279/2024 del 07/05/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTI PUBBLICI – APPALTO – APPALTO DI OPERE PUBBLICHE – SOSPENSIONE DEI LAVORI

Cause di forza maggiore – Impedimento temporaneo – Condizioni – Obbligo di ripresa dei lavori da parte della stazione appaltante

In materia di contratti pubblici, ai fini della legittimità della sospensione dei lavori oggetto del contratto di appalto, non basta il perdurare della causa di forza maggiore che l'ha provocata, ma è necessaria la contestuale permanenza della sua natura di "impedimento temporaneo", e, a tal fine, per quanto il legislatore non abbia fissato un termine massimo al riguardo, deve trattarsi di un tempo non irragionevole, da accertare caso per caso, e comunque tale da non provocare la conversione della misura pur sempre temporanea in una situazione permanente o definitiva; scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a provvedere alla ripresa dei lavori, o, per converso, allo scioglimento del contratto ove constatati l'impraticabilità di ogni progetto di esecuzione degli stessi (nella specie, è stato accertato il grave inadempimento

ex art. 1453 c.c. e la colpa grave ex art. 1218 della stazione appaltante che, dopo aver stipulato con la società attrice un contratto di appalto il 06.10.2011 e dopo aver disposto una prima sospensione dei lavori il 04.05.2012 a causa di "avverse condizioni meteorologiche", il 13.11.2012 stabiliva una nuova sospensione dei lavori, la quale si è poi protratta sine die senza alcun chiarimento e/o ulteriore motivazione, integrazione o specificazione, adducendo il convenuto unicamente la generica motivazione già proposta in precedenza, inidonea a configurare circostanze "speciali", a dispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile al contratto *ratione temporis*, ossia l'art. 158 DPR n. 207/2010).

Riferimenti normativi: Art. 1218 c.c., art. 1453 c.c., art. 158 D.P.R. n. 207/2010

Sent. 264/2024 del 18/06/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Principio "iura novit curia" ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 co. 1 c.p.c. fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere coordinato però con il divieto di *ultra o extra petita* ex art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, precludendo al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma anche su diversi elementi materiali che inve-

rano il fatto costitutivo della pretesa (Nella fattispecie, il giudice ha rigettato la domanda dell'attore in quanto non poteva operare la riqualificazione della stessa senza incorrere nel divieto di *ultra o extra petita* poiché l'azione ex art. 936 c.c., da esperire nel caso di specie, è connotata da un *petitum* e una *causa petendi* oggettivamente diversi da quelli che caratterizzano l'azione ex art. 2040 c.c., effettivamente proposta dall'attore nel giudizio).

Riferimenti normativi: Art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c.

Sent. 367/2024 del 18/06/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

FIDEIUSSIONE (CONTRATTO DI)

Validità ed efficacia del contratto di fideiussione - Nullità delle clausole costituenti riproduzione degli articoli nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI - Clausole essenziali - Onere probatorio

La nullità dell'intesa a monte determina la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte, corrisponde la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni. Ciò accade salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede, in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria, il diritto nazionale

(articolo 1419 c.c., comma 1) e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. (Nel caso di specie veniva dichiarata la nullità delle sole clausole del contratto di fideiussione riproducenti gli artt. 2,6 e 8 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, in quanto dichiarate contrarie alla disciplina antitrust con provvedimento emesso dalla Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005, ritenendo, tuttavia, valida ed efficace la fideiussione, stante l'omessa dimostrazione dell'essenzialità delle clausole affette da nullità per i contraenti).

Sent. 294/2024 del 14/05/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTI PUBBLICI - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Criteria di riparto - Esercizio di poteri pubblicistici - Danni da rimozione degli impianti pubblicitari e da omessa rinegoziazione della p.a. delle condizioni contrattuali - Risarcimento - Inammissibilità

In tema di concessione di pubblico servizio, appartengono alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione, da parte del privato concessionario, dei provvedimenti adottati dall'amministrazione in sede di autotutela esecutiva pubblicistica, in seguito all'esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo, i quali costituiscono espressione di poteri pubblicistici. Restano, viceversa, attratte alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il pagamento di indennità, canoni e altri corrispettivi, in cui l'amministrazione concedente e il privato concessionario si trovano in posizione paritetica, in quanto vengono in rilievo un rapporto obbligatorio di debito-credito e questioni meramente patrimoniali, in cui non si registra l'esercizio di poteri pubblicistici da parte del soggetto pubblico. (Nel caso di specie è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudi-

ce ordinario relativamente alla domanda di risarcimento del danno causato dalla rimozione degli impianti pubblicitari e dalla omessa rinegoziazione delle condizioni contrattuali sollevata dal concessionario, nonché in ordine alla domanda formulata in via riconvenzionale dalla P.A. di inadempimento agli obblighi relativi alla gestione del servizio, poiché relative a diritti ed interessi da ricondurre all'esplicazione ed esercizio dei poteri pubblicistici, dovendo le relative controversie essere radicate dinanzi al giudice amministrativo. In ordine all'accertamento e quantificazione del compenso spettante al concessionario sulla base delle condizioni economiche stabilite nel rapporto concessorio, invece, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, considerato l'agire iure privatorum della P.A.).

3. STATO E DIRITTI DELLA PERSONA

Sent. 249/2024 del 22/04/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Pierfrancesco de Angelis

STAMPA – DIRITTO DI CRONACA – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Riconducibilità a persona determinata – Condizioni – Fondamento

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza della stessa, è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile nella sua identità, da parte di un numero indistinto di persone, alle quali l'informazione è diretta oppure è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di certezza, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento al contesto in cui si inserisce, in quanto, qualora trattasi di propalazione nei confronti di persone innominate, la valutazione di determinabilità soggettiva non può risolversi in riferimento alla considerazione soggettiva di taluno, che si riconosca come destinatario

dell'offesa, in virtù di un'immedesimazione fondata meramente su collegamenti fattuali che non rispondono ad un'oggettiva cifra di riconoscibilità (Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per risarcimento danni da diffamazione poiché il nominativo del ricorrente non viene indicato nell'articolo, e quindi, la sua certa ed inequivoca individuazione era astrattamente possibile solo da parte di coloro che erano a conoscenza delle sue dirette Facebook, perché per la sua certa identificazione non era sufficiente, né che il lettore avesse cognizione della sua attività come animalista, né che avesse consapevolezza dell'esistenza di una sua pagina Facebook, perché si tratta di elementi che non sono individualizzanti rispetto a quanto affermato dalla giornalista essendo comuni ad una pluralità di persone).

Riferimenti normativi: Art. 281 decies c.p.c.

4. LAVORO E PREVIDENZA

Sent. 57/2024 del 19/04/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

Superamento del periodo di comporto – Astensione dal recesso da parte del datore – Comportamenti concludenti – Licenziamento illegittimo – Indennità

In caso di decorso del periodo di comporto, l'ampio lasso di tempo in cui il datore di lavoro si astiene dal recesso, nonché l'adozione di altri comportamenti concludenti, quali la riammissione in servizio del lavoratore dopo la concessione delle ferie all'esito dello stesso periodo di comporto, evidenziano, in capo al datore di lavoro, un comportamento acquiescente e sintomatico della volontà di non volersi avvalere del potere di recesso; di conseguenza, il licenziamento posto in essere in seguito a tali presupposti è nullo, con conseguente applicazione delle tutele previste dall'art. 8 l. 604/1966, così come sostituito dall'art. 2 l. 108/1990, e dall'art. 18 St. lav. (Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso della lavoratrice licenziata per aver superato il periodo di comporto, la quale era tuttavia stata riammessa in servizio ben più tardi della data

in cui avrebbe superato, a detta del datore, il periodo di comporto, con conseguente condanna del datore alla reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione).

Riferimenti normativi: Art. 8 l. 604/1966, art. 2 l. 108/1990, art. 18 l. 300/1970

Sent. 113/2024 del 14/06/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSI – SOCCORSO

Selezione interna per conferimento incarichi di organizzazione – Mancata valutazione dei titoli allegati alla domanda – Illegittimità – Condanna – Risarcimento

Nell'ambito della disciplina dei concorsi pubblici, successivamente alla fase di valutazione dei titoli, l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio trova un limite nella mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio; in ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (Nel caso di specie, è stata parzialmente accolta la domanda della ricorrente, con condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere alla stessa la somma derivante dal calcolo del trattamento econo-

mico fondamentale previsto per la posizione oggetto di selezione; la stessa aveva infatti già indicato, in sede di domanda di partecipazione, i corsi all'esito dei quali aveva conseguito i titoli in atti, pertanto l'attivazione del soccorso istruttorio sarebbe stata doverosa, non essendo finalizzata a consentire alla candidata l'indicazione/produzione di un requisito o un titolo non indicato, bensì la sola specificazione di una situazione di incertezza facilmente sanabile, in relazione ad un titolo già dichiarato).

Sent. 113/2024 del 14/06/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

PUBBLICO IMPIEGO – CONCORSI – SOCCORSO

Selezione interna per conferimento incarichi di organizzazione – Mancata costituzione del rapporto di lavoro – Danno da mancato guadagno

L'obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge solo con il perfezionamento degli atti costitutivi del rapporto di impiego ed in presenza dell'effettivo svolgimento della prestazione; in assenza del provvedimento costitutivo del rapporto di lavoro e dei conseguenti adempimenti contabili per il pagamento degli assegni con carattere di fissità, nessuna pretesa può validamente essere avanzata per la remunerazione di prestazioni non rese. La restitutio in integrum agli effetti economici spetta infatti al pubblico dipendente solo nei casi in cui vi sia stata una sentenza che accerti l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in atto e non anche nell'ipotesi in cui il giudicato accerti l'illegittimità del diniego di costituzione del rapporto. Pertanto, nel caso di illegittimo mancato conferimento di un incarico, sul piano patrimoniale residua certamente un danno da mancato guadagno, che ha come base di calcolo il solo ammontare del trattamento economico

netto non goduto, decorrente dalla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere immesso in servizio e che deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, in considerazione del fatto che il danneggiato ha sempre e comunque potuto dirottare le sue energie lavorative in altre occasioni, anche solo potenziali, di guadagno e ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie psichiche che il lavoro che è stato illegittimamente negato dall'amministrazione resistente avrebbe comunque impegnato (Nel caso di specie, è stato riconosciuto alla ricorrente un ammontare pari al 30% della somma derivante dal calcolo del trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni voce diversa dalla retribuzione base, non goduto nel periodo corrispondente a quello della durata dell'incarico).

Sent. 64/2024 del 10/05/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Carta docente - Insegnanti non di ruolo - Spettanza - Individuazione dei precari titolari del beneficio - Mancato riconoscimento - Conseguenze

I docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente. Se ne deve concludere quindi, anche in linea con quanto statuito dalla CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al

fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporti, per l'effetto, una violazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/70/CE. (Nel caso di specie veniva accolta la domanda volta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione della carta docente per gli anni di servizio svolti in costanza di rapporto a tempo determinato).

FOCUS | Riconoscimento carta docenti ai precari

La Corte di Giustizia europea, che si è pronunciata sulla questione, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).

In particolare, la Corte ha osservato che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docen-

te a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è "obbligatoria, permanente e strutturale".

In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui è stata censurata la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso". Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente".

Da ultimo, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizione, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: "1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, overosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, overosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Do-

cente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data

Sent. 101/2024 del 07/06/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

**ENTI PUBBLICI – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI – CARATTERI –
CONTRATTI PUBBLICI**

Contratti di lavoro individuali – Disciplina applicabile – Norme imperative

L'Istituzione Formativa della Provincia di Rieti (IFR) costituisce organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali ai sensi dell'art. 113 Tuel – nei quali rientrano i servizi di formazione ed istruzione professionale. Trattasi, quindi, di un ente costituito su di un modello di organizzazione meramente interno, che svolge esclusivamente un servizio pubblico tipicamente riconducibile all'ente da cui promana, assoggettato ad un penetrante controllo sulla gestione, sugli assetti organizzativi e sul bilancio da parte della Provincia e posto in rapporto di stretta strumentalità rispetto alle esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare, presentando quindi tutti gli indici rivelatori tipici della "pubblicità" dell'ente ed essendo quindi riconducibile al novero normativo

dell'art. 1 d.lgs. 165/2001 quale ente pubblico non economico locale. Da tale caratteristica discende la necessaria applicazione delle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - art. 2 D.Lgs. 165/2001 (Nel caso di specie, è stata accertata la nullità dei contratti individuali di lavoro dei ricorrenti nella parte in cui rinviavano, per la disciplina del rapporto, al Contratto collettivo nazionale di lavoro "Formazione Professionale" (ex art. 1418 e 1419 c.c.) in luogo del CCNL Funzioni locali (ex Regioni e Autonomie Locali), per contrarietà a norma imperativa, ovvero all'art. 2 co. III D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III, la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rappor-

to di lavoro individuale alle dipendenze della p.a.).

Riferimenti normativi: Art. 113 D.Lgs. 267/200 ("Tuel"), art. 2 D. Lgs. 165/2000, artt. 1418-1419

5. ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI

Sent. 282/2024 del 08/05/2024

Sezione spec. agraria, composizione collegiale

GIUDICE: Roberto Colonnello (Giud. Est.), Pierfrancesco de Angelis, Gianluca Morabito

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE

Immobile locato prima del pignoramento - Riscossione e ricezione del canone - Canoni precedenti alla data del pignoramento - Legittimazione

Dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti dello stesso, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento; di conseguenza, il custode non è legittimato ad agire per il pagamento dei canoni di locazione maturati prima della data del pignoramento e non versati,

poiché, su di essi, il vincolo del pignoramento non spiega effetti. (Nel caso di specie la domanda di condanna al pagamento dei canoni avanzata dal custode quale soggetto cui l'ordinamento attribuisce il potere di gestione dei beni pignorati, tra i quali rientrano anche i frutti dei suddetti beni e quindi i canoni, veniva accolta limitatamente ai canoni maturati dopo il pignoramento, non essendo lo stesso legittimato a riscuotere i canoni rimasti impagati, ma maturati prima del pignoramento medesimo).

Decreto del 27/05/2024 (RG. 75/2024)

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

PROCEDIMENTI SOMMARI D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE

Notifica ricorso monitorio e decreto - Litispendenza - Effetti della pendenza - Retroattività

Al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643 c.p.c. ai sensi del quale la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso. (Nel ca-

so di specie l'opposizione tardiva veniva introdotta erroneamente col nuovo rito di cui al d.lgs. n. 149/2022, mentre avrebbe dovuto, piuttosto, essere assoggettata al rito ordinario regolato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, essendo stato il ricorso monitorio depositato anteriormente al 28 febbraio 2023).

Riferimenti normativi: art. 643 c.p.c.

Sent. 379/2024 del 27/06/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - COMPENSAZIONE

Opposizione a precetto - Eccezione di compensazione - Condizioni - Momento di formazione del controcredito - Credito successivo alla formazione del titolo giudiziale azionato con il precetto - Ammissibilità

Nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. può essere contestata esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo

esecutivo giudiziale, oppure possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi al titolo stesso, mentre qualsivoglia

questione di merito è inammissibile, in quanto è da proporsi in via esclusiva nel processo di merito a quo. Siffatto principio non soffre eccezione alcuna, neppure nell'ipotesi in cui l'attore opponente voglia paralizzare l'avversazione esecutiva in forza di un proprio controcredito a sua volta giudizialmente accertato. Ciò, invero, sarà possibile nella sola ipotesi in cui siffatto controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale azionato con l'atto di precetto, ma non anche

se sia sorto in precedenza, giacché, in tal caso, l'eccezione di compensazione può essere proposta esclusivamente nel giudizio in cui tale titolo si forma. (Nel caso di specie, veniva rigettata l'opposizione a precetto promossa dalla parte opponente, sul presupposto dell'infondatezza dell'eccezione di compensazione, in quanto avente ad oggetto crediti accertati giudizialmente, sorti precedentemente alla data di formazione del titolo giudiziale azionato con l'atto di precetto).

Il Parte

Giurisprudenza di legittimità

Rassegna massime Cassazione

Massime della Cassazione estratte dalla “Rassegna mensile della giurisprudenza Civile della Corte di Cassazione”

Ordinanza n. 9068 del 05/04/2024

*Sezione prima, Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.
Relatore: CAIAZZO ROSARIO.*

(Rv. **671082-01**)

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

Trattamento dei dati personali - Prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica - Condanna alla rimozione dai motori di ricerca - Obbligo di facere richiedente la collaborazione dei terzi - Contenuto dell'attività a carico del responsabile - Obbligazione di mezzi e non di risultato

In tema di trattamento dei dati personali, il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l'illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell'offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell'illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 2893 del 2023 Rv. 666790-01, N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 6806 del 2023 Rv. 667165-01

Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024

Sezione prima, Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

(Rv. 671085-01)

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite

In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 COR-

TE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2015 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5847 del 2021 Rv. 660687-01, N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

Ordinanza n. 9452 del 09/04/2024

Sezione terza, Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

(Rv. 670962-01)

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Rigetto o mancata disamina - Mancata tempestiva impugnazione incidentale o riproposizione ad opera dell'appellato - Rilevabilità d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Applicazione del principio anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione - Fondamento

Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poi-

ché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 25345 del 2016 Rv. 642153-01

Ordinanza n. 9818 del 11/04/2024

Sezione terza, Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

(Rv. 670709-01)

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE

Concessione di servizi ed appalto pubblico di servizi - Criteri distintivi - Fattispecie

La concessione di servizi si differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come concessione di servizi il rapporto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli organismi di certificazione della conformità a legge di apparecchi e con-

egni da gioco lecito, valorizzando la circostanza che l'attività svolta da tali organismi, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9139 del 2015 Rv. 635214-01, N. 8692 del 2022 Rv. 664436-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12252 del 2009 Rv. 608423-01

Ordinanza n. 9725 del 10/04/2024

Sezione terza, Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

(Rv. 670773-01)

055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Contratto di pascipascolo - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Qualificazione - Elementi essenziali - Durata ultrannuale e uso esorbitante la mera raccolta di erba - Accordo tra le parti - Necessità

Ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe (cd. pascipascolo) è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque, l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di

uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. **Massime precedenti Vedi:** N. 4958 del 2007 Rv. 595487-01, N. 28321 del 2011 Rv. 620873-01

Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024

Sezione seconda, Presidente: LORENZO ORILIA. Estensore: ANTONIO MONDINI

(Rv. 670752-01)

055003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE

Servitù di passaggio - Acquisto a titolo originario in capo al dante causa - Sussistenza - Acquisto a titolo derivativo da parte dell'acquirente del fondo - Ambulatorietà della servitù - Conseguenze - Necessità di accertamento del rapporto diretto tra acquirente e fondo - Esclusione - Fattispecie

L'accertamento dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio a favore del dan-

te causa che trasmetta a titolo derivativo il proprio fondo, per il principio di ambulatorie-

tà della servitù, esclude la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto diretto tra l'avente causa e il fondo acquistato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di dover verificare i presupposti di cui all'art. 1146 comma 2, c.c. in capo all'avente causa di un fondo sul quale il dante causa

aveva già maturato il diritto di servitù di passaggio a titolo originario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146 com. 2, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 13817 del 2019 Rv. 654176-01

Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024

Sezione terza, Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

(Rv. 670958-01)

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE

Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento

Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2844 del 2024 Rv. 670076-01

Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024

Sezione prima, Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

(Rv. **670685-01**)

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Istruzione e scuole - Personale educativo - Art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 - Carta elettronica del docente - Spettanza - Fondamento.

In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1994 art. 25, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 127, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 128, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 129, DPCM 23/09/2015 art. 2, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 395, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 32104 del 2022 Rv. 666000-01 Massime precedenti Vedi: N. 29961 del 2023 Rv. 669340-03

***Scire leges non est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem***

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le parole,
bensì il loro spirito e la loro forza*



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1

02100 RIETI (RI)